



All. "A" alla Lettera d'invito

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

QUESTURA DI ANCONA

DISCIPLINARE DI GARA

**Gara d'appalto con procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.**

QUESTURA DI ANCONA

SOMMARIO

ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	3
ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	3
ARTICOLO 3: DETTAGLI DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74, DEL D.LGS.VO 50/2016)4	4
ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016).....	4
ARTICOLO 6: IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'AFFIDAMENTO E CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO	5
<i>Durata del contratto:</i>	6
ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016)	6
a) <i>Soggetti ammessi alla partecipazione:</i>	6
b) <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:</i>	7
ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016)....	9
a) <i>Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016)</i>	9
b) <i>Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 CO. 1, LETT. a), CO. 2 E CO. 3 D.LGS. 50/2016)</i>	10
c) <i>Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 D.LGS. 50/2016)</i>	10
d) <i>Requisiti di capacità tecniche e professionali (ART. 83, Co 1, lett. c) e co. 6 D.LGS. 50/2016)</i>	11
e) <i>Mezzi di prova (comprova dei requisiti)</i>	12
f) <i>Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti</i>	12
g) <i>Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici. ...</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 50/2016)	13
a) <i>Avvalimento (evidenziare allegati sulla bozza definitiva)</i>	13
b) <i>DIVIETO DI SUBAPPALTO</i>	15
ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016).....	15
a) <i>Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria</i>	15
b) <i>Garanzie definitive</i>	17
ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016).....	19
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	20
a) <i>Commissione di aggiudicazione</i>	20
b) <i>Criteri per la valutazione dell'offerta</i>	20
ARTICOLO 13: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.....	21
<i>Costituzione del plico</i>	21
ARTICOLO 14: ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	27
L'aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice e si svolgerà in tre fasi:	27
ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	28
ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	29
ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	30
ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:.....	31
ARTICOLO 19: comunicazioni, ACCESSO agli atti e responsabile del procedimento:.....	33
ARTICOLO 20: procedure di ricorso:.....	34
ARTICOLO 21: avvertenze:	34

QUESTURA DI ANCONA

ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Questura di Ancona Via Giovanni Gervasoni n.19 – 60129 Ancona

Responsabile del Procedimento: Dirigente delegato Questore pro tempore

Referente di Gara: Dirigente Ufficio Personale

E-mail:

URL: sito web Ufficio

PEC: uffpers.quest.an@pecps.poliziadistato.it

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, di natura amministrativo/procedurale, inerenti alla presente procedura di gara, esclusivamente in forma scritta e tramite mail certificata, fino a 3 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, ai sopra indicati punti di contatto.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n.241 si informa che il Responsabile unico del procedimento è Questore pro tempore

ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di esperimento della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione del servizio e del perfezionamento del contratto, della gara d'appalto svolta ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) per il servizio di gestione del bar interno alla Questura di Ancona.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, CO. 2.

La gara, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, risponde anche alle disposizioni previste dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico, dallo schema di contratto e dalla lettera di invito e relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 3: DETTAGLI DEL SERVIZIO

All. "A" alla Lettera d'invito

QUESTURA DI ANCONA

CIG n. Z631DD0A7F

Costituisce oggetto del servizio la gestione del bar interno alla QUESTURA DI ANCONA.

Il dettaglio delle modalità di prestazione del servizio è contenuto nel capitolato tecnico allegato a questo disciplinare e ai documenti complementari (sui siti istituzionali di cui al successivo articolo 4)

ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74, DEL D.LGS.VO 50/2016)

La documentazione ufficiale di gara viene inviata a mezzo Pec.

ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016)

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. "Soccorso istruttorio".

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci** giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui l'operatore si presenti sottoforma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio,) e la Stazione Appaltante disponga l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del

QUESTURA DI ANCONA

raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione "per quanto di competenza" ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione che dovrà essere reintegrata tempestivamente **pena l'esclusione** dell'intero RTI costituendo.

In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ARTICOLO 6: IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'AFFIDAMENTO E CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO

L'importo posto a base di gara su cui operare il rialzo, è:

Euro 23.400/00 (ventitremilaquattrocento/00) non soggetta all'IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10, n. 23.

L'importo posto a base di gara, aumentato dell'importo risultato dalla percentuale di rialzo, sarà il canone da corrispondere al Fondo di Assistenza per l'espletamento del servizio per la durata di anni **3 (tre)**.

Il prezzo relativo ai servizi del presente appalto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle leggi del settore oggetto dell'appalto.

Il valore complessivo stimato dell'appalto per anni 3 ammonta: ad € 23.400,00 (Euro ventitremilaquattrocento/00), più la percentuale di rialzo offerta in sede di gara. Tale risultante non è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10, n. 23.

A questa si aggiunge la somma presunta di € 21.900,00, IVA esclusa, per gli **importi relativi alle utenze utilizzate per il servizio come calcolati sulla base dei consumi pregressi (energia elettrica, acqua, gas, TARI, canoni demaniali) a carico dell'Impresa**

Per il presente appalto si ravvisano rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per i quali deve essere posta a disposizione la somma di euro 2000,00 pertanto oltre all'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza sopra determinato,

QUESTURA DI ANCONA

è necessario redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

La Questura, per consentire alle imprese di formulare in modo più efficace l'offerta, richiede come condizione di ammissione alla gara, di effettuare un sopralluogo presso la sede ove verrà svolto il servizio/fornitura oggetto della gara e di prendere visione degli spazi e dell'impiantistica dei locali oggetto del servizio/fornitura. Il sopralluogo permetterà di avere un'esatta e completa conoscenza delle esigenze della struttura. Il sopralluogo dovrà risultare da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa e confermata dal referente della Questura. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Referente presso la struttura o un suo incaricato al numero tel.: 071 22881-.

I locali saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 fino al secondo giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta la dichiarazione di avvenuto sopralluogo e implica la presa visione della documentazione e degli spazi interessati ai servizi e alla fornitura, nonché l'accettazione di tutti i vincoli tecnici ed operativi richiesti per la realizzazione dei servizi e della fornitura oggetto dell'appalto nel rispetto delle normative di legge.

Pertanto l'impresa non potrà addurre giustificazioni per eventuali errori di prezzo o difficoltà di esecuzione risultanti da inadeguato sopralluogo.

In sede di sopralluogo il concorrente dovrà dichiarare la piena conoscenza e l'impegno all'applicazione del D.U.V.R.I., che potrà essere oggetto di integrazione e/o rettifiche, su proposta della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art.26 del D.lgs 81/2008.

I documenti tecnici per la redazione del D.U.V.R.I. sono conservati nella struttura e devono essere chiesti in visione o in copia durante il sopralluogo stesso.

Durata del contratto:

La durata complessiva prevista per il servizio è di **3 (tre)** anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016)

a) Soggetti ammessi alla partecipazione:

Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici

QUESTURA DI ANCONA

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo.

Tali condizioni devono permanere, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.

b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti.

Nel caso dei servizi di gestione bar oggetto di questo disciplinare nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

E' **consentita** la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta **deve essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e **contenere** l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

QUESTURA DI ANCONA

E' fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell' articolo 48 del D.lgs 50/2016, è **vietata** qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a **quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta**. L'inosservanza di tale previsione comporta **l'annullamento** dell'aggiudicazione o la **nullità** del contratto, nonché **l'esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate **esclusivamente** per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di

QUESTURA DI ANCONA

cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Nel caso del servizio oggetto di questo disciplinare, per raggruppamento di **tipo verticale** si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento **orizzontale** quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Al mandatario spetta la rappresentanza **esclusiva**, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio

ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016)

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Modello della domanda di partecipazione (Art. 85) il cui modello è in allegato al presente disciplinare unitamente ai modelli di domanda di partecipazione e autodichiarazioni (All.ti A1, A1a, A1b, A1c, A1d, A1e, A1f, A2 Modello unico DUGE e A2 bis Istruzioni per la compilazione del DUGE):

Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali:

a) Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016)

Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.

QUESTURA DI ANCONA

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo articolo 11 (motivi di esclusione) del presente disciplinare di gara.

b) Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 CO. 1, LETT. a), CO. 2 E CO. 3 D.LGS. 50/2016)

I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **devono** essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 D.LGS. 50/2016)

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:

- una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato annuo ("generale") d'impresa dell'operatore economico negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno ad € 23.400/00., IVA esclusa, nel settore oggetto dell'affidamento.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (sez. B -1/a) del Modello Unico)

QUESTURA DI ANCONA

- Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore oggetto dell'appalto, specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, per il numero di servizi richiesto pari ad almeno 23.400/00
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (sez. B -2/a) del Modello Unico)

- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (sez. B -5 del Modello Unico)

Tale richiesta trova motivazione in relazione alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.

Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, la stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (ART. 83, Co 1, lett. c) e co. 6 D.LGS. 50/2016)

I partecipanti alla procedura di gara dovranno produrre un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. (sez. C -1/b) del Modello Unico).

Dovrà indicare, inoltre, le attrezzature, il materiale e l'equipaggiamento tecnico (sez. C -9 del Modello Unico).

N.B: Si precisa che esclusivamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 potranno essere oggetto di avvalimento. (all. ti A1e e A1f)

QUESTURA DI ANCONA

e) **Mezzi di prova (comprova dei requisiti)**

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi b), c) e d), nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, di cui al paragrafo a) all'aggiudicatario provvisorio della presente procedura riservandosi in ogni caso di espletare dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII del vigente Codice degli appalti, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.

La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui al citato articolo 86.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del vigente Codice degli appalti, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso del servizio in affidamento, se non specificato nel presente atto.

f) **Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti**

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata:

- **In originale;**
- **in copia munita di autentica notarile;**
- **in copia munita di attestazione da parte di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;**
- **tramite file su supporto magnetico corredato da firma digitale dell'Organismo che ha provveduto al rilascio.**

QUESTURA DI ANCONA

- in copia non autenticata se accompagnata dai rispettivi originali che saranno restituiti non appena l'Amministrazione avrà provveduto ad autenticare le copie.

Qualora per la natura delle certificazioni/attestazioni medesime non sia possibile produrle secondo le modalità sopra espresse sarà l'Amministrazione a comunicare modalità alternative propedeutiche all'accertamento in questione quali a titolo meramente esemplificativo:

- copia conforme con allegata la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del possessore;
- richiesta del link di riferimento dell'organismo certificatore ove verificare l'effettivo possesso delle certificazioni/attestazioni.

ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 50/2016)

a) Avvalimento (evidenziare allegati sulla bozza definitiva)

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e della certificazione di qualità di cui alla lettera e) del precedente articolo 8, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, **anche di partecipanti al raggruppamento**, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega **in fase di offerta**:

- una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

QUESTURA DI ANCONA

- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - d) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - f) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto Lgs.vo 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5. In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
7. In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto

QUESTURA DI ANCONA

dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

b) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il servizio oggetto di questo disciplinare non potrà essere subappaltato, ai sensi dell'art. 118 D.L.vo 50/2016, pena la perdita dell'aggiudicazione e l'applicazione delle eventuali penali previste.

Tale divieto è dovuto alla particolarità della struttura dove si svolge il servizio ed alla natura dello stesso.

ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016)

a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'ammontare del valore complessivo provvisorio della presente gara al netto dell'I.V.A, corrispondente a € 23.400,00

Le garanzie provvisorie, sono prestate a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo sarà ridotto del 50% per gli operatori economici che siano in possesso, della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001 – 2008.

Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Le garanzie provvisorie coprono la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e saranno svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo per l'aggiudicatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

QUESTURA DI ANCONA

Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.

La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;**
- **Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.**

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- **in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;**
- **in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;**
- **in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese**

QUESTURA DI ANCONA

consorzianti con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;

- **in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.**

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le cauzioni devono altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per il servizio di gestione del bar interno presso la Questura di Ancona, sito in Via Giovanni Gervasoni,19

b) Garanzie definitive

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo 50/2016 - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

QUESTURA DI ANCONA

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La cauzione definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce **inadempimento del garante** nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le **fideiussioni** devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

QUESTURA DI ANCONA

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l'accertamento dei relativi poteri.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016)

Oltre ai motivi previsti dalla "Lex specialis" del presente disciplinare l'operatore economico **è escluso** dalla presente procedura di gara se si trova in una qualsiasi delle condizioni previste **all'articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016**, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.

Inoltre l'operatore economico è escluso nell'eventualità di presentazione di un'offerta

- con un importo globale inferiore alla base d'asta;
- nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici;
- che siano sottoposte a condizione;
- che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni del servizio;
- incomplete e/o parziali;
- di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- che siano prive dell'indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica
- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per Informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

QUESTURA DI ANCONA

ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

a) Commissione di aggiudicazione

La valutazione economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante nei termini e con le modalità di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

b) Criteri per la valutazione dell'offerta

La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016.

B1) offerta economica (All. 4)

L'offerta economica è data dal rialzo unico e incondizionato espresso in percentuale sull'importo posto a base di gara (IVA esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza indicati.

Il prezzo complessivo da corrispondere, per il servizio oggetto di affidamento, risulta, pertanto, dalla somma dell'importo a base d'asta aumentato dell'importo del rialzo offerto.

Il periodo di validità dell'offerta è di 180 giorni decorrente dal termine di presentazione dell'offerta stessa.

L'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

L'offerta economica, **a pena di esclusione dell'offerta**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore ed avere validità di almeno 180 giorni;

Non sono ammesse offerte fatte per telegramma, pec.

Non sono ammesse offerte parziali o in aumento.

Non sono ammesse offerte condizionate.

Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione dei prezzi.

Tanto il valore complessivo dell'appalto quanto i singoli prezzi unitari si intendono fissati dalla ditta in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia tenuto presente.

La ditta non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

Si procederà al calcolo dell'anomalia delle offerte ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del Codice degli appalti.

QUESTURA DI ANCONA

La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio sulla percentuale di rialzo, esclusi gli oneri per la sicurezza, sui sotto elencati valori dei prezzi posti a base di gara.

Il punteggio dell'Offerta Economica a rialzo sarà assegnato all'offerta i-esima in base alla formula di seguito indicata:

$$RO : RM = X : 60$$

dove:

RO = rialzo offerto

RM = rialzo migliore

60 = massimo punteggio

X = punteggio da assegnare all'offerta in esame

I risultati saranno arrotondati alle 2 ultime cifre decimali.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta regolarmente presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Con la presentazione dell'offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni della gara e del Disciplinare di gara nonché le condizioni espressamente riportate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico.

ARTICOLO 13: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Costituzione del plico (ALL. B)

L'offerta dovrà pervenire in **plico chiuso e sigillato** (con timbro e firma del rappresentante legale della Ditta sui lembi di chiusura), contenente l'intestazione dell'operatore economico e recante la seguente dicitura:

- **Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 62) per il servizio di gestione del bar interno della Questura di Ancona.**
- **denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;**
- **l'indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d'invito CIG n. Z631DD0A7F)**

Il plico principale, così contraddistinto, dovrà contenere ulteriori buste, meglio specificate al successivo punto 3, e dovrà essere recapitato, a mano o per posta, entro e non oltre:

le ore 12:00 del 19/04/2017

Al seguente indirizzo:

QUESTURA DI ANCONA

Questura di Ancona

Via G. Gervasoni, n. 19 CAP 60129

CITTA' Ancona

Eventuali ritardi di recapito o disguidi nella consegna della busta restano a rischio e pericolo del mittente.

Non fa fede il timbro postale, bensì quello di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo/Corrispondenza.

Il ritardo nella consegna della busta comporterà l'esclusione dalla gara.

Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte diverse tra loro in quanto, in tal modo, non si evince la reale volontà dell'offerente.

Le offerte inoltrate e comunque pervenute oltre il limite previsto non potranno essere ritirate.

Il plico principale dovrà contenere a pena di esclusione:

una busta sigillata con l'indicazione "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE**" per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 62) per il servizio di gestione del bar interno della Questura di Ancona.

denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;

l'indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d'invito CIG n Z631DD0A7F)

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

D) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, sottoscritta dal **legale rappresentante del concorrente** secondo **gli allegati A1 e seguenti e A 2 Modello unico DUGE**, ovvero dal Legale Rappresentante o da Procuratore dell'Impresa munito dei poteri necessari, e corredata di una copia di documento di identità in corso di validità, nella quale dovranno essere attestate le dichiarazioni sostitutive in essa contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 riguardo:

1. **DATI GENERALI E DICHIARAZIONI DELLA IMPRESA/SOCIETA'** - paragrafo 1
2. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA' PROFESSIONALE** - paragrafo 2
3. **CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA** - paragrafo 3
4. **CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI** - paragrafo 4

QUESTURA DI ANCONA

II) **Ulteriori DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA' da redigere e sottoscrivere** dal legale rappresentante della ditta concorrente o dal Procuratore dell'Impresa munito dei poteri necessari **ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000** in cui la Impresa/Società dichiara:

1. di accettare, **senza condizione o riserva alcuna**, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato, compresi gli allegati e nello schema di contratto;
2. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni dei capitolati, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI, partecipante alla gara;
4. di esercitare il diritto di accesso secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche salvo quanto stabilito dal Codice dei contratti;
5. di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, presa visione e impegno, presentando, debitamente compilato, il modulo in occasione del sopralluogo e firmato dal Referente per la Questura (**allegato**).
6. di aver preso visione del DUVRI durante il sopralluogo presso la struttura;
7. di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
8. di essere a conoscenza di quanto previsto **all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nonché di quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa tra AN.A.C. e Ministero dell'Interno del 15-7-2014, che prevede:**

a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.)

b) di prendere atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

QUESTURA DI ANCONA

dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 - bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) e b) di cui sopra, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014);

III) in caso di avvalimento

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) per l'Impresa concorrente: dichiarazione sostitutiva (Allegato A1e) sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) per l'Impresa ausiliaria: (Allegato A1f)
 - dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
 - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli appalti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice degli appalti;
- c) **originale o copia autenticata del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione

QUESTURA DI ANCONA

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice degli appalti, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

IV) ATTI DI GARA

Copia del disciplinare di gara, dello schema di contratto (da non compilare ma solo siglare) e del capitolato tecnico, completi dei relativi allegati, **siglati in ogni loro pagina** dal legale rappresentante della ditta in segno di incondizionata accettazione.

V) .POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA, bancaria od assicurativa, di cui all'art. 93 del Codice degli appalti.

VI) L'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario *MB* *SO/SDG*

VII) MODULO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO obbligatorio. (Allegato A1d)

VIII) .una dichiarazione nella quale il rappresentante legale della Ditta – con firma leggibile – (*eventualmente: ciascuno dei rappresentanti legali delle Ditte facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese*) attesti (*attestino*) espressamente:

1. di aver preso visione del capitolato tecnico e di tutti gli eventuali allegati, della presente lettera d'invito, della bozza di contratto e di tutti gli eventuali allegati, ed attesti (*attestino*), inoltre, di conoscere ed accettare in ogni loro parte, tutte le disposizioni della presente lettera d'invito e dei documenti sopra elencati comprendendosi anche i chiarimenti della eventuale sub-fase di prequalifica nonché quelli della fase di offerta;
2. di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i materiali per il servizio in questione.

In caso di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, con la presente dichiarazione di accettazione, i rappresentanti legali delle Ditte facenti parte del Raggruppamento dovranno dettagliatamente specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle Ditte e l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.

IX) la ricevuta della garanzia provvisoria costituita come indicato all'articolo 10, lettera a), del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. la polizza fideiussoria dovrà essere prodotta dalla sola ditta mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del

QUESTURA DI ANCONA

Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione);

- X) nel caso di **RTI già costituito**: copia dell'atto costitutivo e della procura (in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale) ad agire in nome e per conto del raggruppamento;
- XI) nel caso di **consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate** o che partecipa per conto di alcune consorziate: copia dell'atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate;
- XII) nel **caso di avvalimento**: tutta la documentazione richiesta all'art. 9, lettera a), del presente disciplinare di gara.
- XIII) **valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale** del firmatario dell'offerta in originale oppure in copia se corredata da autentica notarile in originale (solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore).

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante (che abbia potere di firma) della Società che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Nel caso la Commissione di gara rilevi la mancanza di tale documento, ne potrà richiedere l'integrazione. Ove il concorrente non provveda entro il termine prescritto dalla Commissione a integrare la documentazione, il concorrente stesso sarà escluso dalla gara.

Si evidenzia che la mancanza o l'insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e adempimenti di cui sopra, costituirà causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. che reca "Criteri di selezione e soccorso istruttorio".

Il Plico principale dovrà contenere altresì:

- Una busta sigillata contraddistinta con la seguente dicitura:

QUESTURA DI ANCONA

"Busta B – OFFERTA ECONOMICA"¹ per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di gestione del bar interno alla Questura di Ancona denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;

l'indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d'invito CIG n Z631DD0A7F)

La busta "Busta B – OFFERTA ECONOMICA" non dovrà contenere altro documento che l'offerta economica redatta in lingua Italiana, munita di marca da bollo, che dovrà riportare esclusivamente il rialzo in percentuale sul prezzo posto a base d'asta, oltre l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendali come previsto dal comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, corredata di sottoscrizione dell'offerente.

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4 del D. L.vo 50/2016).

La mancanza anche di soltanto uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla gara, ad eccezione della mancanza o insufficienza del bollo che comporterà, però, denuncia alle competenti Autorità per l'applicazione delle penalità stabilite dalla legge vigente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occorre inviare un unico plico.

ARTICOLO 14: ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice e si svolgerà in tre fasi:

Fase 1:Prima seduta della Commissione in data 21..4.2017 alle ore 11.00 In seduta pubblica, ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese concorrenti (1 per ciascuna Impresa) saranno esaminati i plichi pervenuti al fine di effettuare la comunicazione verbale, alle Imprese, dell'esito.

Verranno verificate quindi:

1. data e ora di ricezione dell'offerta da parte della Stazione Appaltante;
2. integrità strutturale dei plichi pervenuti;
3. integrità delle buste in esso contenute;

¹ Ovviamente sarà "Busta B – Offerta Economica" nel caso di adozione del criterio della migliore offerta ai sensi del R.D. 827/24 -

QUESTURA DI ANCONA

4. apertura della busta contenente la “**documentazione**” per la verifica del contenuto;
5. a seguito della verifica della documentazione e dopo le eventuali fasi delle integrazioni e/o del soccorso istruttorio in seduta pubblica si procede a dichiarare le ammissioni alle fasi successive o le esclusioni;
6. apertura della busta “**BUSTA B**” contenente l’offerta economica che sarà vidimata dal Presidente e poi reinserita e sigillata nella sua busta per la successiva fase di valutazione tecnica dell’offerta IN SEDUTA PUBBLICA.

Fase 2: In seduta Pubblica, ovverossia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti (1 per ciascuna Impresa si procederà con l’apertura delle buste contenenti le “**Offerte economiche**” alle quali sarà attribuito il relativo punteggio.

La Commissione provvederà, altresì, a verificare la presenza o meno di offerte anormalmente alte, ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs.vo 50/2016.

Successivamente la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 provvederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione rendendola definitiva.

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, ovvero, si riserva la facoltà non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016

Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti secondo le modalità previste dall’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo 50/2016.

ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, ricevuti i verbali di seduta della Commissione, procede, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla aggiudicazione provvisoria ed alla verifica del possesso dei requisiti generali, capacità professionale e garanzie di qualità richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente classificato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale, fino ad un limite di sei escluso il primo.

QUESTURA DI ANCONA

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutti i controlli amministrativi che la Stazione Appaltante intende effettuare volti alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà in sede di stipula del contratto presentare, tra l'altro, la garanzia in forma definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice degli appalti.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato entro i termini fissati dai commi 9 e 10 dell'art. 32 del Codice degli appalti.

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.vo50/2016, interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell'Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali, oltre gli Enti previdenziali per la verifica della regolarità contributiva, ovvero, se operante, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

QUESTURA DI ANCONA

* Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è il Dirigente delegato Questore pro tempore. Responsabile per il riscontro dell'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. L.vo 196 del 2003 è il Dirigente Ufficio Personale.

Ogni Ufficio nomina i propri referenti

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e

QUESTURA DI ANCONA

regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della

QUESTURA DI ANCONA

prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
4. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguitee comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
7. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via PEC all'indirizzo uffpers.quest.an@pecps.poliziadistato.it entro le ore 18.00. del **20/04/2017** le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo

QUESTURA DI ANCONA

8. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in euro 2000,00
Nell'ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
9. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo rialzo, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016). La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche
10. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
11. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR delle Marche.

ARTICOLO 19: comunicazioni, accesso agli atti e responsabile del procedimento:

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice degli appalti, l'Amministrazione comunica entro un termine non superiore a 5 giorni:

:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a).

L'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso agli atti nella forma e con i presupposti indicati dall'art. 53 del Codice degli appalti, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice degli appalti l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva;

QUESTURA DI ANCONA

Ai sensi del dell'art. 53, comma 5, del Codice degli appalti, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla presente procedura di affidamento.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile unico del procedimento è: il Questore di Ancona pro tempore- indirizzo di posta elettronica:

uffpers.quest.an@pecps.poliziadistato.it

ARTICOLO 20: procedure di ricorso:

Contro il presente atto di gara o contro ogni successivo atto che si ritenga lesivo dei propri interessi è possibile ricorrere al TAR delle Marche.

ARTICOLO 21: avvertenze:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 59, comma 3, esclude i candidati o i concorrenti qualora siano considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

Ancona, 24 marzo 2017

IL DIRIGENTE DELEGATO

IL QUESTORE

(Capocasa)



Referente di gara:

Vice Q.re Agg. Dr. A.O. Massara

